

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria (USAV)
Schwarzenburgstrasse 155
Casella postale
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato word e
PDF a vernehmlassungen@blv.admin.ch*

Procedura consultazione "Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale"

Gentili signore, egregi signori,

con riferimento alla procedura di consultazione avviata il 19 febbraio 2019 riguardante la nuova ordinanza citata a margine, vi inviamo in allegato la nostra presa di posizione.

Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e por-
giamo i nostri migliori saluti.

Il Presidente:



Christian Vitta

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Allegato:

– citato

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet



**Procedura di consultazione: Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale
Consultazione dal 19.02.2019 al 07.06.2019**

Parere di

Nome / azienda / organizzazione / ufficio : Consiglio di Stato del Cantone Ticino
Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio :
Indirizzo, luogo : Residenza, 6500 Bellinzona
Persona di contatto : Luca Bacciarini, Ufficio del veterinario cantonale
Telefono : 091 814 41 92
E-mail : luca.bacciarini@ti.ch
Data : 14 maggio 2019

Indicazioni importanti:

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo.
2. Utilizzare una nuova riga per ogni articolo.
3. Inviare i pareri in forma elettronica quale documento **Word**, entro il 07.06.2019, al seguente indirizzo:
vernehmlassungen@blv.admin.ch

Indice

1. [Osservazioni generali](#)
2. [Osservazioni sui singoli articoli](#)

1 Osservazioni generali

Accogliamo con favore la fusione dei servizi sanitari in un'unica ordinanza OSSAn sui servizi di salute animale. Pure l'inclusione del servizio sanitario per i bovini è senza dubbio positiva, anche se comporterà un ulteriore onere finanziario per la Confederazione e i Cantoni, sempre però nell'interesse della salute degli animali.

Siamo del parere che la promozione della salute animale attraverso i servizi sanitari (di salute animale) con fondi federali e cantonali non debba essere vista isolatamente dalle altre politiche federali ma assieme alla strategia per la salute degli animali Svizzera 2010+, alla strategia sulla resistenza agli antibiotici StAR e al progetto di politica agricola 2022+ (PA 2022+). L'utilizzo di fondi per la promozione della salute degli animali dovrebbe essere coordinato e incentrato sul massimo impatto, a nostro parere non raggiunto con il presente progetto.

Proponiamo di definire il termine "salute degli animali" in modo esaustivo in un articolo introduttivo nella OSSAn, tenendo conto degli aspetti della "salute pubblica veterinaria" (controllo delle zoonosi, sicurezza alimentare, prevenzione della resistenza agli antibiotici) e "benessere degli animali". Da questa definizione si potrà in seguito partire per definire i compiti dei vari servizi sanitari che non possono limitarsi unicamente a "garantire la salute clinica degli animali", ma devono includere pure il benessere degli animali più in generale. La salute degli animali come "libera dalla malattia" e nel "rispetto della dignità e del benessere" degli animali stessi.

Occorre inoltre definire in modo più vincolante i ruoli e le collaborazioni tra i vari enti. Il testo dell'art. 15 così come formulato è troppo vago. Riteniamo sensato, per un uso efficiente dei fondi messi a disposizione dall'ente pubblico, istituire un'organizzazione cappello a cui delegare il finanziamento e la gestione dei vari servizi di salute degli animali. Questa organizzazione cappello, dovrebbe comprendere non solo la Confederazione e i Cantoni, ma pure le associazioni degli allevatori, e avrebbe il compito di coordinare la cooperazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 e di svolgere compiti di supervisione e controllo conformemente agli artt. 23 e 24.

Con l'istituzione di un'organizzazione cappello, sarebbe pure risolta un'altra lacuna di questa ordinanza. Con l'attuale testo infatti, i Cantoni devono partecipare ai costi ma non hanno voce in capitolo nella redazione delle convenzioni sulle prestazioni (art. 23).

Se la promozione della salute degli animali, come proposto nel progetto, resterà uno degli obiettivi principali di PA2022+ e i "contributi sanitari" agli allevatori saranno erogati dimostrando prestazioni adeguate o risultati prefissati, l'organizzazione ombrello "Sanità animale svizzera" potrà svolgere un importante ruolo di controllo ma anche di promozione e coordinazione degli interventi a livello svizzero nell'ambito della sanità animale. In tal modo potremmo garantire una promozione della salute degli animali coordinata in tutta la Svizzera utilizzando nel migliore dei modi le competenze tecniche dei servizi sanitari.

2 Osservazioni sui singoli articoli

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Nuovo articolo	La salute degli animali non comprende solo la prevenzione e la libertà dalle malattie, ma anche il rispetto della dignità e del benessere. Quando si usano i farmaci, devono essere presi in considerazione anche gli interessi delle persone e dell'ambiente (approccio one-health).	
Art. 1	Modifica della lettera a cpv. 1	a. Servizio sanitario piccoli ruminanti
Nuovo articolo	Nuovo articolo che definisce la formazione di un'organizzazione cappello e le linee guida per la sua composizione.	
Art. 6	I regolamenti con il catalogo dei servizi devono essere comunicati alla Confederazione e ai Cantoni e inviati in caso di modifiche.	
Art. 13	Le informazioni tecniche DEVONO essere pubblicate nelle tre lingue nazionali. La pubblicazione di informazioni tecniche deve essere gratuita e liberamente accessibile. I servizi di salute animale possono richiedere un contributo di copertura dei costi per la stampa e l'invio delle versioni cartacee.	
Art. 14	Nel rapporto accluso alla consultazione è indicata l'implementazione a livello nazionale dei programmi, della consulenza, e della formazione e formazione continua in tutta la Svizzera. Il testo dell'ordinanza è quindi da completare con "formazione e formazione continua".	
Art. 23	Come discusso nell'introduzione. Gli accordi di prestazione stipulati dall'USAV con i servizi sanitari devono essere pure concordati con i Cantoni. Tali accordi devono definire nel dettaglio gli obiettivi e le prestazioni che i singoli servizi sono tenuti a prestare agli allevatori, come pure come sono utilizzati i fondi pubblici messi a disposizione dalla Confederazione e dai Cantoni.	